

***UNIONE
DEI COMUNI DEL
BARIGADU***



**REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO E
L'ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SERVIZIO SOCIALE
NELL'UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU**

SCADENZA: _____.

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	6
Art. 1 - Premessa.....	6
Art. 2 - Oggetto.....	6
Art. 3 - Finalità.....	6
Art. 4 - La “mission” e la “vision” del Servizio Sociale Associato	7
TITOLO II - AMBITI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ASSOCIATO.....	7
Art. 5 - Servizi e attività trasferite	7
Art. 6 - Ambito territoriale.....	13
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	14
Art. 7 - Istituzione dell’Area Servizio Sociale Associato	14
Art. 8 - Principi operativi generali del Servizio Sociale Associato	14
Art. 9 - Direzione	14
Art. 10 - Il Direttore del Servizio Sociale Associato	15
Art. 11 – Assetto Organizzativo.....	18
Utilizzo misto del tempo lavoro nell’ambito del servizio sociale e nell’ambito della pubblica istruzione	25
Art. 12 - Responsabile di area funzionale.....	27
Art. 13 - Procedure per il conferimento degli incarichi di Responsabilità di Area Funzionale	28
Art. 14 - Istituzione della Conferenza dei Responsabili di Area Funzionale	28
Art. 15 Istituzione delle Unità di Progetto	30
Art. 16 - Distribuzione territoriale delle ore di servizio	30
Art. 17 - Orario di apertura al pubblico	32
Art. 18 - Disciplina dell’utilizzo del personale del servizio in occasione di evenienze di natura contingente e temporanea	33
TITOLO III – GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	34
Art. 19 - Personale.....	34
Art. 20 – Articolazione dell’istituto del comando	35
Art. 21 - Piano ferie	35

Art. 22 - Sostituzioni del personale assente	36
TITOLO IV – COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO.....	36
Art. 23 – Il fondo per le risorse del salario accessorio	36
Art. 24 – Modalità di determinazione del fondo Straordinario	38
Art. 25 - Ripartizione delle spese del salario accessorio	39
Art. 27 - Distribuzione carichi di Lavoro	41
TITOLO V - Trasparenza, valutazione e merito	42
Art. 28 - Piano e relazione sulle performance del servizio associato.....	42
Art. 29 - La valutazione delle performance del servizio Associato	43
Art. 30 - Disciplina delle attività di informazione e di Comunicazione	45
Art. 31 – Monitoraggio sui costi di funzionamento (Cost Driver) e risultati del Servizio Associato.....	45
TITOLO VI - DOTAZIONI FUNZIONALI.....	46
Art. 32 - Regolamenti sul funzionamento del servizio Sociale Associato	46
Art. 33 - Beni strumentali.....	47
TITOLO VII – RAPPORTI FINANZIARI.....	48
Art. 34 – Ripartizione delle Spese.....	48
Art. 35 –Piano Economico del Servizio.....	48
TITOLO VII - NORME FINALI	50
Art. 36 - Proventi da compartecipazione al costo del servizio da parte dell’Utenza	50
Art. 37 – Rapporti giuridici in essere.....	50
Art. 38 - Decorrenza e durata del regolamento.....	51
Art. 39 - Forme di consultazione	51
Art. 40 - Controversie	51
Art. 41 - Rinvio	51

Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Barigadu, premesso :

- che l'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 19, comma 3, legge n. 135 del 2012, prevede l'istituzione di Unione di Comuni finalizzata all'esercizio associato di funzioni e servizi;
- che l'art. 19 c. 2 della citata legge n. 135 del 2012, recante *“Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali?”* individua, *inter alia*, il servizio sociale, quale funzione fondamentale
- che l'art. 19 c. 2 della citata legge n. 135 del 2012, dispone che *“I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità montane, esclusi i Comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei Comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l¹”*
- che il citato art. 19 c. 2 dispone che *“Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter”*
- che al comma 4 del citato art. 19 si dispone che *“ I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di Comuni già costituita alla data di entrata in vigore del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto”*
- che con Del. N° _____ del _____ il consiglio di amministrazione dell'Unione dei Comuni del Barigadu ha optato per la disciplina di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
- che la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 - così come modificata dalla legge regionale 4 agosto 2011, n. 18, prevede:
 - *“La personalità giuridica delle unioni di comuni è quella di ente locale. Le unioni sono costituite da due o più comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.”*
 - *Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5 quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche*

¹ tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale

- che la legge regionale 17 febbraio 2012, n. 4 prevede al comma 6 e 7 che “*I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali esercitate in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.*”

Approva il seguente regolamento..

Titolo I – Principi Generali

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 8 dello Statuto dell'Unione recante “*Procedimento per il trasferimento delle competenze*”, le modalità attraverso cui viene gestito il forma associata il Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni del Barigadu.

Art. 3 - Finalità

La gestione associata del servizio Sociale è finalizzata a garantire:

- a) la presenza costante su tutto il territorio dell' Unione dei Comuni del Barigadu degli operatori sociali;
- b) l'uniformità di partecipazione ai costi dei servizi da parte dell'utenza dei Comuni convenzionati;
- c) la prevenzione dell'esclusione sociale, nonché il sostegno alla non autosufficienza, alla tutela e promozione della persona minore, anziana, immigrata; all' integrazione sociale ed indipendenza della persona disabile; alla tutela della salute psicofisica individuale e collettiva; al sostegno all'educazione della persona in età evolutiva; all' ascolto ed individuazione delle problematiche familiari e personali; allo sviluppo della cultura solidale; alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; al contrasto alla povertà; alla socializzazione educativa;
- d) promuovere il miglioramento delle condizioni di vita, di prevenire ed eliminare gli stati di bisogno e di insufficienza che possono colpire l'individuo, nonché di riparare i danni e gli squilibri in termini economici e psico-sociali provocati dallo sviluppo economico;
- e) promuovere il coinvolgimento degli utenti curando l'informazione sui servizi, sulle procedure di accesso, sulle modalità di erogazione e la partecipazione alla verifica della qualità erogata;
- f) a tutti il diritto di presentare osservazioni, suggerimenti e critiche;
- g) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio della Unione dei Comuni del Barigadu, nonché garantire l'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative ed informatiche e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio sociale.
- h) la collaborazione il coordinamento con gli altri servizi sociali e socio/sanitari operanti sul territorio dell' Unione dei Comuni del Barigadu al fine di garantirne un approccio sistemico ed integrato;

- i) il progressivo e continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio adottando soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
- j) la realizzazione di economie di gestione a parità di servizio, attraverso interventi migliorativi ed innovativi;
- k) il miglioramento continuo della performance dei servizi

Viene pertanto costituito il Servizio Sociale Associato formato dagli operatori già appartenenti al Servizio Sociale dei Comuni **Ardauli, Bidoni, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu, Samugheo, Sorradile, e Ula Tirso** ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 267/00 s.m.i.

La sede amministrativa è stabilita nella sede dell'Unione dei Comuni del Barigadu.

Art. 4 - La "mission" e la "vision" del Servizio Sociale Associato

La Mission deve intendersi come la dichiarazione di intenti a cui il servizio dovrà ispirarsi nel definire i propri obiettivi. Gli organi di indirizzo e gestionali dell'Unione ispireranno il proprio operato in ossequio alla presente mission: *"contribuire al benessere e al superamento di situazioni di bisogno o di disagio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e di ogni aggregazione sociale del territorio."*

La Vision traduce l'obiettivo che il servizio si prefigge di conseguire e pertanto viene dichiarata come vision del servizio sociale associato la : *"la definizione di attività volte ad affrontare i bisogni/problemi delle persone, dei gruppi, delle comunità di un determinato sistema sociale per il miglioramento delle loro condizioni di vita e per la promozione e implementazione di azioni che lo realizzino"*

Titolo II - Ambiti di competenza del servizio associato

Art. 5 - Servizi e attività trasferite

L'esercizio associato della funzione ricomprende tutti i compiti e le attività, nessuna esclusa ed eccettuata, in competenza al Servizio Sociale Comunale. I servizi e le attività oggetto della gestione associata, il cui elenco è aggiornabile in relazione all'evoluzione del quadro normativo istituzionale che disciplina la materia ed in relazione alle politiche dei servizi intrapresi dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione, sono come appresso indicate:

Tabella 1 Ambiti di competenza del servizio sociale associato

Ambito Tematico: Misure a sostegno della famiglia

Attività

Servizi e attività di consulenza familiare (percorso di orientamento della famiglia)

Servizi e attività di mediazione familiare

Servizio per l'affido adulti

Servizi di assistenza in casi di abuso

Attività di sostegno alla genitorialità

Sostegno economico

Concessione assegno nucleo familiare 3 figli minori

Concessione assegno maternità

Comunità alloggio/gruppo appartamento per madri con figli

Casa rifugio per donne vittime di violenza

Altri servizi o prestazioni residenziali

Contributi economici per strutture semi-residenziali

Contributi economici per strutture residenziali

Contributi economici diretti ad integrazione del reddito familiare

Contributi economici in forma indiretta

Lsu – Lavori socialmente utili

Bonus Bebè

Bonus famiglia (contributo RAS)

Borse Lavoro

Assegnazione alloggi ERP

Orientamento al lavoro

Ambito Tematico: Misure a sostegno dei minori

Attività

Sostegno economico affidi

Servizio centri affidi

Servizio informazione adozione

Assistenza domiciliare educativa (ADE)

Attività ricreative e di socializzazione extrascolastiche

Attività estive per minori

Attività educativa di strada

Attività di informazione e orientamento giovani

Ambito Tematico: Misure a sostegno dei minori

Attività

Centro socio educativo diurno

Altri servizi o prestazioni semiresidenziali per minori

Comunità familiare

Comunità educativa

Comunità di pronta accoglienza (Comunità alloggio)

Comunità di pronta accoglienza (Gruppo appartamento)

Asilo nido

Ludoteca

Tutor per minori

Gestione procedimenti tribunale minorenni

Trasporto sociale minori

Servizi o prestazioni residenziali per minori stranieri non accompagnati

Contributi economici per strutture semiresidenziali

Apprendistato

Orientamento Professionale

Contratto di Formazione e Lavoro

Tirocini/Stage

Ambito Tematico: Misure a sostegno degli Anziani

Attività

Servizi di prossimità

Tutor per anziani

Servizio affidi per anziani

Trasporto sociale anziani

Attività ricreative e vacanze anziani

Inserimento nei centri diurni per anziani non autosufficienti

Centri diurni (centro di aggregazione sociale) per anziani autosufficienti

Centri diurni per anziani non autosufficienti

Residenza protetta

Casa alloggio

Casa di riposo

Comunità alloggio/gruppo appartamento

Ambito Tematico: Misure a sostegno degli Anziani

Attività

Residenze sanitarie assistenziali (RSA)

Assistenza domiciliare a malati di Alzheimer

Nuclei o moduli Alzheimer presso RSA

Centri Diurni Alzheimer

Altri servizi e prestazioni residenziali per anziani

Contributi economici per strutture semiresidenziali

Contributi economici per strutture residenziali

Contributi economici ad integrazione del reddito

Assistenza domiciliare in forma indiretta

Contributi per partecipazione ad attività socio-culturali e di social

Ambito Tematico: Misure a sostegno dei cittadini con disabilità

Attività

Assistenza educativa domiciliare e scolastica

Servizi per l'integrazione scolastica dei disabili

Assistenza domiciliare integrata per disabili (ADI)

Attività di socializzazione e vacanze disabili

Sostegno a disabili anche nella forma della vita indipendente

Centro di aggregazione

Centro diurno socio-educativo e/o riabilitativo

Residenza protetta

Comunità alloggio/gruppo appartamento

Comunità socio-riabilitativa

Trasporto sociale disabili (LR 12/85)

Contributi abbattimento barriere architettoniche domestiche

Inserimento socio-terapeutico

Contributi economici ad integrazione di rette per prestaz. semiresid.

Contributi economici ad integrazione di rette per prestaz. resid.

Altri contributi economici (leggi di settore)

Assistenza domiciliare in forma indiretta

Contributi per partecipazione ad attività socio-culturali e di social.

Inserimenti lavorativi

Tirocini formativi

Contratto di formazione lavoro

Orientamento al lavoro

Ambito Tematico: Misure a sostegno di interventi per il reinserimento sociale dei soggetti con dipendenze

Attività

Servizi e prestazioni semiresidenziali

Servizi di pronta accoglienza residenziale

Comunità alloggio/gruppo appartamento

Sostegno economico per inserimenti lavorativi

Inserimenti socio-terapeutici

Contributi economici per strutture residenziali

Contributi economici per strutture semiresidenziali

Contributi economici in forma indiretta

Contributi per partecipazione ad attività socio-culturali e di social.

Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati

Borse Lavoro

Segnalazione ai servizi territoriali

Ambito Tematico: Misure a sostegno di interventi per il reinserimento sociale degli immigrati

Attività

Centri di seconda accoglienza

Servizi di orientamento informazione e consulenza

Intermediazione abitativa

Mediazione linguistico culturale

Alfabetizzazione

Contributi economici ad integrazione del reddito

Assistenza economica in forma indiretta

Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati

Contratto di formazione e lavoro Borse lavoro

Ambito Tematico: Misure di contrasto della povertà e altri interventi per l'inclusione sociale

Attività

Contributi per l'affitto

Alloggio sociale per adulti in difficoltà

Gestione procedimenti tribunale adulti (tutele, separazioni)

Centro di pronta accoglienza per adulti

Centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti

Intermediazione abitativa

Servizi e prestazioni per specifiche esigenze di prima necessità

Contributi economici per l'inserimento lavorativo detenuti e ex detenuti

Interventi di contrasto alla prostituzione coatta

Interventi per la popolazione nomade

Interventi abitativi d'emergenza

Distribuzione pasti a domicilio

Servizi docce e cambio abiti

Pronto intervento sociale e unità mobile di strada

Servizio mensa

Servizio d'ascolto, sensibilizzazione, informazione

Contributi economici diretti ad integrazione del reddito

Contributi economici in forma indiretta

Pratiche SGATE

Ambito Tematico: Misure di sostegno e tutela della salute mentale

Attività

Sostegno economico per inserimenti lavorativi

Inserimenti socio-terapeutici

Comunità alloggio/gruppo appartamento

Comunità residenziale (gestione tutele)

Centri diurni terapeutico - riabilitativi

Attività socio-riabilitative

Sussidio economico - Legge n. 20/1997

Ambito Tematico: Azioni trasversali e di sistema

Attività

Servizio di segretariato sociale

Servizio di pronto intervento sociale (TSO etc)

Servizio di telefonia sociale (teleassistenza e telesoccorso)

Sostegno e promozione della partecipazione attiva

Formazione

Ricerca

Attività di sensibilizz., promozione e prevenzione

Consulenza legale

Attività di animazione e socializzazione popolazione

Servizio Civile Volontario

Ambito Tematico: Misure a sostegno della scuola

Attività

Borse di studio

Gestione manifestazioni – spettacoli – eventi

Biblioteca (progetto - rendiconto- acquisti)

Contatti con la scuola per le esigenze dell'attività didattica

Liquidazione contributi per le attività curricolare e non curricolari

Mensa scolastica (scuola materna)

Mensa Comunale (gestione)

Acquisto registri e libri di testo scuole elementari

Acquisto arredi ed attrezzature di competenza comunale

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale di competenza del *Servizio Sociale Associato* è individuato nei territori dei Comuni convenzionati.

L'Unione dei Comuni si impegna a far sì che il personale svolga, compatibilmente con le esigenze funzionali del servizio associato, il proprio servizio prevalentemente presso la sede di lavoro corrispondente al Comune di provenienza.

Il personale potrà altresì, in relazione alla pianificazione e programmazione delle attività/servizi predisposte dal Direttore del Servizio, di cui all'art. 10 del presente regolamento, prendere servizio in ogni altro Comune convenzionato. Nel qual caso potrà utilizzare il *badge di identificazione* in qualunque ente convenzionato, ovvero nella stessa Sede Centrale dell'Unione.

All'uopo l'Unione dei Comuni si doterà di relativa strumentazione tale da consentire a ciascun operatore l'utilizzo del *badge di identificazione* presso ciascun Comune dell'Unione e nella sede centrale dell'Unione medesima.

Nelle more dell'adozione della dotazione strumentale di cui al cv precedente, il personale del Servizio Sociale Associato comandato prenderà servizio nel Comune comandatario.

L'Unione dei Comuni, se e qualora il quadro normativo e finanziario lo consentisse, provvederà ad acquisire direttamente un parco macchine da mettere a disposizione del personale per l'esercizio del proprio mandato professionale .

Il dipendente che intenda o debba avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'Unione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.

L'Unione, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, corrisponderà al dipendente un indennizzo corrispondente alla somma che lo stesso avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.

L'Unione avrà altresì cura di sottoscrivere un protocollo con le OO.SS. , per quanto di competenza, per la disciplina dell'utilizzo del personale del Servizio Sociale Associato nell'ambito territoriale dell'Unione.

Titolo III – Organizzazione del Servizio

Art. 7 - Istituzione dell'Area Servizio Sociale Associato

Con il presente regolamento viene istituita l'area del Servizio Sociale Associato la direzione della quale, previa procedura selettiva di cui all'art 10 del presente, è assegnata al personale in possesso, *inter alia*, dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 8 del CCNL 31.3.99. Al titolare dell'area viene attribuito il ruolo/titolo di Direttore del Servizio Sociale Associato.

Art. 8 - Principi operativi generali del Servizio Sociale Associato

L'organizzazione del Servizio Sociale Associato, in ossequio alle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, è definita sulla base e nel rispetto dei seguenti principi operativi:

- I. rispetto dei principi, universalmente riconosciuti, della dignità di tutte le persone e dei principi definiti dal Codice Deontologico degli operatori del servizio sociali;
- II. valorizzazione della centralità delle persone e della loro capacità di scelta ed autodeterminazione, attraverso il superamento di logiche assistenzialistiche e promuovendo le responsabilità del singolo soggetto e/o del nucleo familiare;
- III. realizzazione di forme di cooperazione tecnica ed integrazione con altri attori sociali, pubblici e privati;
- IV. approfondimento attraverso analisi, studi e ricerche dei bisogni e problemi sociali, della domanda effettiva di prestazioni di interventi, delle risorse disponibili, reali e potenziali, e monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni erogate;
- V. collaborazione con le risorse territoriali del Terzo Settore per l'attivazione di interventi coordinati;

Art. 9 - Direzione

Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni convenzionati stabilire gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità del Servizio Sociale Associato anche sulla base delle indicazioni e/o proposte del Direttore del Servizio, nonché verificare, almeno due volte all'anno con l'ausilio dell'Organo di Valutazione, l'andamento del servizio, anche sulla base dei dati della relazione illustrativa di cui all'art. 29 del presente.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di una "*Carta dei servizi*", di cui al capo III, art. 11 del D.lgs 286/99 s.m.i., quale strumento agevole, comprensibile, verificabile e continuamente aggiornato, ad uso del cittadino, per la conoscenza generalizzata in ordine al livello di tutela sociale e di servizio assicurati dal Servizio Sociale Associato.

I Comuni convenzionati, pur rimanendo titolari della funzione, delegano il Presidente dell'Unione ad impartire le direttive operative e di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni del Servizio Sociale Associato, a vigilare sull'espletamento del servizio e ad adottare i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti che non siano di competenza degli organi di gestione o dei singoli Sindaci dei Comuni convenzionati in qualità di ufficiali di governo.

Art. 10 - Il Direttore del Servizio Sociale Associato

Il Direttore del Servizio espleta le proprie funzioni, al fine di garantire la piena concordanza dell'azione del Servizio con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.

La nomina del Direttore è conferita al personale in possesso dei requisiti per rivestire l'incarico di cui trattasi, con decreto, dal Presidente dell'Unione dei Comuni, a seguito di procedura selettiva condotta da una commissione appositamente istituita con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione, composta da:

- Il Segretario dell'Unione;
- Un Dirigente/Responsabile del servizio sociale in ruolo presso altri Comuni o Unioni;
- Un esperto in tecniche di selezione del personale.

La durata dell'incarico coincide con quella del Presidente dell'Unione. L'incarico di Direttore del Servizio può essere confermato dal Presidente neo eletto, ovvero lo stesso può dare mandato al Segretario dell'Unione di convocare la commissione di cui al c.v. precedente per le procedure selettive. Alla selezione può partecipare anche il precedente incaricato.

Il ruolo di Direttore può essere altresì attribuito a personale esterno, in possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 110 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., ovvero in convenzione con altri Enti o altre Unioni.

L'incarico di Direttore può essere anticipatamente revocato, con provvedimento motivato a cura del Presidente, nel caso di violazione di norme, dei doveri e comportamenti di cui di cui al D.M. 28-11-2000 recante "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*", nonché in presenza di una valutazione negativa sulle sue attitudini e sulle sue capacità nel dirigere e gestire il servizio associato.

Il Direttore è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, della formazione, e dell'impiego tecnico-operativo degli operatori appartenenti al servizio sociale associato e ne risponde direttamente al Presidente dell'unione o altro Sindaco all'uopo delegato. Il Presidente dell'Unione o suo delegato, assegna al Direttore l'attuazione delle politiche in materia di servizi sociali, frutto dell'istruttoria delle esigenze e degli orientamenti in tal senso espressi nel Consiglio di Amministrazione dell'Unione da ogni Comune convenzionato.

Il Direttore, in particolare:

- Garantisce la formazione professionale nonché il mantenimento di un adeguato livello di formazione attraverso la promozione e la programmazione dell'aggiornamento tecnico-professionale necessario agli operatori del servizio sociale associato per svolgere le funzioni assegnate;
- Dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale, assegnandolo alle strutture organizzative/aree funzionali, primarie o secondarie, in cui si articola il Servizio Sociale;
- Predispose attività di controllo per accertare che tutti gli operatori adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- Sovrintende all'organizzazione di tutti i servizi ordinari e straordinari,
- Emanava le direttive e le istruzioni cui devono attenersi gli addetti alle strutture tecnico-operative primarie o secondarie per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza;
- Coordina le attività del servizio sociale con quelle delle altre istituzioni socio-sanitarie territoriali, secondo le intese stabilite dalle Pubbliche Amministrazioni;
- Rappresenta il servizio nei rapporti interni ed esterni all'Ente.

Inoltre il Direttore è il responsabile dei risultati, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa esercitando i poteri di gestione. Assicura altresì il perseguimento della "mission" del servizio e il rispetto dei principi operativi di cui all'art. 8 del presente, avvalendosi dell'attività delle strutture organizzative del servizio associato. Rientra nei compiti del Direttore assicurare la trasparenza, l'univocità, coerenza, stabilità, compattezza e certezza nella gestione del servizio.

Oltre alle funzioni specifiche su elencate, il Direttore:

- Assicura la funzionalità del Servizio, attraverso il coinvolgimento adeguato di tutte le figure e la corretta ripartizione dei carichi di lavoro;
- È responsabile dei risultati del lavoro della Conferenza dei Responsabili di Area Funzionale di cui al successivo art. 14 del presente regolamento;
- Vigila sull'evoluzione del quadro istituzionale e ambientale di competenza del Servizio, sul mutare delle esigenze e l'affacciarsi di nuovi bisogni, di rischi e opportunità rilevanti per l'esercizio associato del servizio;
- Risponde agli organi politici competenti sull'efficacia, sull'efficienza e sulla qualità dell'azione amministrativa riconducibile al Servizio e del pronto adeguamento delle prestazioni amministrative alle esigenze che si manifestano nell'interazione con i destinatari delle prestazioni stesse;
- Svolge una funzione di orientamento, programmazione, coordinamento, controllo e vigilanza sulle attività assegnate al Servizio;

- Assegna a sé e ad altri, qualora lo ritenga opportuno, con poteri di revoca e avocazione, la responsabilità di evasione dei procedimenti amministrativi assegnati al Servizio coerentemente con la professionalità del personale destinatario dell'assegnazione;
- Adotta, nel rispetto degli indirizzi espressi dagli organi politici, determinazioni che impegnano l'Ente verso l'esterno, compresi gli atti di gestione finanziaria nelle modalità specificate dal regolamento di contabilità;
- Coordina le attività dei responsabili delle *Aree Funzionali* ;
- Redige la rendicontazione annuale sull'utilizzo di tutte le risorse assegnate nonché quella afferente alla rendicontazione dei risultati conseguiti nella gestione associata garantendo il confronto (*benchmark*) tra le diverse articolazioni organizzative;
- Redige le relazioni sui lavori della Conferenza dei Responsabili di Area Funzionale;
- Attribuisce gli obiettivi di performance individuale ed organizzativa agli addetti del Servizio Sociale dell'Unione
- Valuta il grado di conseguimento degli obiettivi di performance;
- Effettua l'analisi del fabbisogno formativo, definizione di piani formativi in coerenza con gli obiettivi del servizio associato;
- Cura l'adeguamento tecnologico;
- Promuove e cura dell'immagine del servizio associato;
- Gestisce, d'intesa con il Presidente dell'Unione, le relazioni con gli organi di informazione;
- Compila e aggiorna la *Scheda Anagrafica Professionale* (allegato N) e il *Dash Board* (allegato O) del personale del Servizio Sociale Associato;

Il Direttore predispone altresì, con il concorso degli altri operatori del servizio sociale associato, il *Piano Economico Socio - Assistenziale Territoriale dell'Unione dei Comuni* di cui all'art 35 del presente regolamento.

Al Direttore si applica quanto previsto dall'art. 8 del CCNL 31.3.99. Compete, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 26 , all'Unione la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato da corrispondere al Direttore.

Art. 11 – Assetto Organizzativo

L'organizzazione del Servizio prevede l'istituzione di due *Aree Funzionali*. Le aree funzionali sono costituite da un insieme di attività raggruppate in base al criterio dell'omogeneità del *modello di interazione con l'utenza*².

Nello specifico queste due aree sono modellizzate nel modo come appresso indicato:

- I. *Area Funzionale primaria*³. Questa area è caratterizzata dallo svolgimento di attività professionali, di norma omogenee nei comuni convenzionati, ad alto *contenuto relazionale* e perciò stesso la relazione con l'utente è costitutiva del servizio medesimo⁴.
- II. *Area Funzionale secondaria*⁵. Questa area è caratterizzata dallo svolgimento di attività professionali in cui non è prevista una specifica relazione con l'utenza⁶.

L'*area funzionale primaria*, al fine di garantire il rispetto del suddetto criterio di aggregazione e mantenere il rapporto di prossimità e adeguatezza con la cittadinanza e con le singole Amministrazioni convenzionate, ha una sua propria *articolazione* presso ciascun Comune dell'Unione, con uno sportello dedicato in cui operano, a tempo pieno o parziale, uno o più operatori a seconda delle autonome determinazioni organizzative definite dal *Direttore del Servizio Sociale Associato*.

L'*area funzionale secondaria* provvede, oltreché alla gestione completa di tutti gli atti (registrazione, smistamento, tenuta e archiviazione di tutta la corrispondenza e di tutte le pratiche inerenti il servizio sociale associato) alla gestione delle attività l'esercizio delle quali non comporta la specifica presenza di personale presso i Comuni e alla gestione, in posizione di supporto, degli aspetti burocratici/amministrativi delle attività in capo all'*area funzionale primaria*.

I servizi e le attività in capo al *L'area funzionale primaria (Fp)* e all'*area funzionale secondaria (Fs)* sono come appresso indicati:

Ambito Tematico: Misure a sostegno della famiglia

Ownership⁷ Fp Fs

Attività

Servizi e attività di consulenza familiare (percorso di orientamento della famiglia)

x

² Normalmente le aree funzionali rappresentano un insieme di attività svolte all'interno di un'organizzazione, raggruppate in base al criterio dell'omogeneità del prodotto/servizio erogato. Nel caso specifico si è ritenuto opportuno mantenere il concetto organizzativo, tuttavia si è altresì ritenuto opportuno organizzare il servizio in relazione all'incidenza della relazione dell'utenza nell'erogazione del medesimo. La scelta è di fatto una scelta obbligata poiché l'organizzazione del servizio per aree funzionali classicamente intese è, stante il n° delle ass. soc., la scarsa dotazione strumentale (parco macchine) nonché l'orografia del territorio, praticamente impossibile in quanto, diversamente facendo, ciò avrebbe comportato lo spostamento quotidiano delle assistenti sociali "inquadrate" nelle diverse aree professionali.

³ Ad alta densità di relazione con l'utenza.

⁴ L'operatore sociale, in questo contesto di servizio, è concepito esso stesso, nella relazione con l'utente, come servizio e quindi come "agente di cambiamento" (cambiamenti personali, familiari, sociali).

⁵ A bassa intensità di relazione con l'utenza

⁶ Ad es. l'erogazione di contributi economici, piuttosto che l'erogazione dei contributi a favore dei nefropatici etc.

⁷ Ownership (letteralmente "titolare") indica chi ha la titolarità di quella determinata attività.

Servizi e attività di mediazione familiare	x
Servizio per l'affido adulti	x
Servizi di assistenza in casi di abuso	x
Attività di sostegno alla genitorialità	x
Sostegno economico	x
Concessione assegno nucleo familiare 3 figli minori	x
Concessione assegno maternità	x
Comunità alloggio/gruppo appartamento per madri con figli	x
Casa rifugio per donne vittime di violenza	x
Altri servizi o prestazioni residenziali	x
Contributi economici per strutture semi-residenziali	x
Contributi economici per strutture residenziali	x
Contributi economici diretti ad integrazione del reddito familiare	x
Contributi economici in forma indiretta	x
Lsu – Lavori socialmente utili	x
Bonus Bebè	x
Bonus famiglia (contributo RAS)	x
Borse Lavoro	x
Assegnazione alloggi ERP	x
Orientamento al lavoro	x

Ambito Tematico: Misure a sostegno dei minori

Ownership Fp Fs

Attività

Sostegno economico affidi	x
Servizio centri affidi	x
Servizio informazione adozione	x
Assistenza domiciliare educativa (ADE)	x
Attività ricreative e di socializzazione extrascolastiche	x
Attività estive per minori	x
Attività educativa di strada	x
Attività di informazione e orientamento giovani	x

Ambito Tematico: Misure a sostegno dei minori

Ownership Fp Fs

Attività

Centro socio educativo diurno	x
Altri servizi o prestazioni semiresidenziali per minori	x
Comunità familiare	x
Comunità educativa	x
Comunità di pronta accoglienza (Comunità alloggio)	x
Comunità di pronta accoglienza (Gruppo appartamento)	x
Asilo nido	x
Ludoteca	x
Tutor per minori	x
Gestione procedimenti tribunale minorenni	x
Trasporto sociale minori	x
Servizi o prestazioni residenziali per minori stranieri non accompagnati	x
Contributi economici per strutture semiresidenziali	x
Apprendistato	x
Orientamento Professionale	x
Contratto di Formazione e Lavoro	x
Tirocini/Stage	x

Ambito Tematico: Misure a sostegno degli Anziani*Ownership* **Fp** **Fs** **Attività**

Servizi di prossimità	x
Tutor per anziani	x
Servizio affidi per anziani	x
Trasporto sociale anziani	x
Attività ricreative e vacanze anziani	x
Inserimento nei centri diurni per anziani non autosufficienti	x
Centri diurni (centro di aggregazione sociale) per anziani autosufficienti	x
Centri diurni per anziani non autosufficienti	x

Ambito Tematico: Misure a sostegno degli Anziani*Ownership* **Fp** **Fs** **Attività**

Residenza protetta	x
--------------------	---

Casa alloggio	x
Casa di riposo	x
Comunità alloggio/gruppo appartamento	x
Residenze sanitarie assistenziali (RSA)	x
Assistenza domiciliare a malati di Alzheimer	x
Nuclei o moduli Alzheimer presso RSA	x
Centri Diurni Alzheimer	x
Altri servizi e prestazioni residenziali per anziani	x
Contributi economici per strutture semiresidenziali	x
Contributi economici per strutture residenziali	x
Contributi economici ad integrazione del reddito	x
Assistenza domiciliare in forma indiretta	x
Contributi per partecipazione ad attività socio-culturali e di social	x

Ambito Tematico: Misure a sostegno dei cittadini con disabilità

Ownership **Fp** **Fs**

Attività

Assistenza educativa domiciliare e scolastica	x
Servizi per l'integrazione scolastica dei disabili	x
Assistenza domiciliare integrata per disabili (ADI)	x
Attività di socializzazione e vacanze disabili	x
Sostegno a disabili anche nella forma della vita indipendente	x
Centro di aggregazione	x
Centro diurno socio-educativo e/o riabilitativo	x
Residenza protetta	x
Comunità alloggio/gruppo appartamento	x
Comunità socio-riabilitativa	x
Trasporto sociale disabili (LR 12/85)	x
Contributi abbattimento barriere architettoniche domestiche	x
Inserimento socio-terapeutico	x
Contributi economici ad integrazione di rette per prestaz. semiresid.	x
Contributi economici ad integrazione di rette per prestaz. resid.	x
Altri contributi economici (leggi di settore)	x
Assistenza domiciliare in forma indiretta	x

Contributi per partecipazione ad attività socio-culturali e di social.	x
Inserimenti lavorativi	x
Tirocini formativi	x
Contratto di formazione lavoro	x
Orientamento al lavoro	x

Ambito Tematico: Misure a sostegno di interventi per il reinserimento sociale dei soggetti con dipendenze

Ownership **Fp** **Fs**

Attività

Servizi e prestazioni semiresidenziali	x
Servizi di pronta accoglienza residenziale	x
Comunità alloggio/gruppo appartamento	x
Sostegno economico per inserimenti lavorativi	x
Inserimenti socio-terapeutici	x
Contributi economici per strutture residenziali	x
Contributi economici per strutture semiresidenziali	x
Contributi economici in forma indiretta	x
Contributi per partecipazione ad attività socio-culturali e di social.	x
Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati	x
Borse Lavoro	x
Segnalazione ai servizi territoriali	x

Ambito Tematico: Misure a sostegno di interventi per il reinserimento sociale degli immigrati

Ownership **Fp** **Fs**

Attività

Centri di seconda accoglienza	x
Servizi di orientamento informazione e consulenza	x
Intermediazione abitativa	x
Mediazione linguistico culturale	x
Alfabetizzazione	x
Contributi economici ad integrazione del reddito	x
Assistenza economica in forma indiretta	x
Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati	x
Contratto di formazione e lavoro Borse lavoro	x

Ambito Tematico: Misure di contrasto della povertà e altri interventi per l'inclusione sociale

Ownership **Fp** **Fs**

Attività	
Contributi per l'affitto	x
Alloggio sociale per adulti in difficoltà	x
Gestione procedimenti tribunale adulti (tutele, separazioni)	x
Centro di pronta accoglienza per adulti	x
Centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti	x
Intermediazione abitativa	x
Servizi e prestazioni per specifiche esigenze di prima necessità	x
Contributi economici per l'inserimento lavorativo detenuti e ex detenuti	x
Interventi di contrasto alla prostituzione coatta	x
Interventi per la popolazione nomade	x
Interventi abitativi d'emergenza	x
Distribuzione pasti a domicilio	x
Servizi docce e cambio abiti	x
Pronto intervento sociale e unità mobile di strada	x
Servizio mensa	x
Servizio d'ascolto, sensibilizzazione, informazione	x
Contributi economici diretti ad integrazione del reddito	x
Contributi economici in forma indiretta	x
Pratiche SGATE	x

Ambito Tematico: Misure di sostegno e tutela della salute mentale

Ownership Fp Fs

Attività	
Sostegno economico per inserimenti lavorativi	x
Inserimenti socio-terapeutici	x
Comunità alloggio/gruppo appartamento	x
Comunità residenziale (gestione tutele)	x
Centri diurni terapeutico - riabilitativi	x
Attività socio-riabilitative	x
Sussidio economico - Legge n. 20/1997	x

Ambito Tematico: Azioni trasversali e di sistema

Ownership Fp Fs

Attività	
-----------------	--

Servizio di segretariato sociale	x
Servizio di pronto intervento sociale (TSO etc)	x
Servizio di telefonia sociale (teleassistenza e telesoccorso)	x
Sostegno e promozione della partecipazione attiva	x
Formazione	x
Ricerca	x
Attività di sensibilizz., promozione e prevenzione	x
Consulenza legale	x

Ambito Tematico: Misure a sostegno della scuola, dello sport, della cultura e della animazione

Ownership **Fp** **Fs**

Attività

Borse di studio	x
Gestione manifestazioni – spettacoli – eventi	x
Biblioteca (progetto - rendiconto- acquisti)	x
Attività di animazione e socializzazione popolazione	x
Contatti con la scuola per le esigenze dell'attività didattica	x
Liquidazione contributi per le attività curricolare e non curricolari	x
Mensa scolastica (scuola materna)	x
Mensa comunale (gestione)	x
Acquisto registri e libri di testo scuole elementari	x
Acquisto arredi ed attrezzature di competenza comunale	x
Gestione attività piscina comunale	x
Contributi alle società sportive	x
Contributi alle associazioni locali	x
Servizio Civile Volontario	x

La ripartizione delle attività tra le Aree funzionali può essere modificata, su proposta del Direttore del Servizio, dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione.

Al fine di consentirne una razionalizzazione, i processi produttivi in capo alle due aree sono distribuiti secondo quanto disposto, a titolo esemplificativo, dalla seguente *matrice delle responsabilità*⁸:

⁸ La matrice delle responsabilità è una rappresentazione grafica che evidenzia in dettaglio i singoli compiti assegnati a ciascun operatore all'interno di un servizio. L'intera matrice delle responsabilità è contenuta nell'allegato (D) del presente regolamento.

Comune di :

Ambito Tematico: Misure a sostegno di interventi per il reinserimento sociale degli immigrati

Attività: Contributi economici ad integrazione del reddito

Ownership	Fp	<input type="checkbox"/>	Fs	<input checked="" type="checkbox"/>	Titolare: _____	Process Owner ⁹	Titolare
						Fp - Fs	
<hr/>							
<i>Processo</i>							
<hr/>							
Consegna moduli richiesta						x	
<hr/>							
Verifica documentale ed invio						x	
<hr/>							
Esame ed istruttoria della richiesta						x	
<hr/>							
Comunicazione di accoglimento o diniego						x	
<hr/>							
Impegno e liquidazione						x	
<hr/>							

Utilizzo misto del tempo lavoro nell'ambito del servizio sociale e nell'ambito della pubblica istruzione

L'unione dei Comuni a seguito di *cessione / attribuzione mista*¹⁰ del tempo lavoro del personale da parte dei comuni convenzionati, ad attività afferenti al servizio sociale e alla pubblica istruzione¹¹, provvede alla ripartizione dello stesso tra le *Aree Funzionali*. In sede di prima applicazione il tempo adibito al servizio presso le Aree Funzionali¹², così come esitato dall'analisi dei carichi di lavoro di cui all'allegato B, è pari a:

- *Area Funzionale Primaria: 159 ore uomo/lavoro settimanale.*

- a) *Servizio ordinario di front line*¹³: n° 97 ore uomo/lavoro settimanale.¹⁴
- b) *Attività specialistica per l'utenza*¹⁵: n° 62 ore uomo/lavoro settimanale.¹⁶

⁹ Responsabile del processo

¹⁰ La soluzione prospettata sulla base dei dati di cui agli allegati A, B, C e D presuppone l'assegnazione del personale dell'Area del Servizio Sociale di ciascun Comune in modo parziale alle attività di servizio sociale, includendo esercizi in attività diverse dagli ambiti di competenza istituzionalmente determinati. Ciò comporta un incremento del servizio associato rispetto alla quantità di tempo lavoro dedicato complessivamente al servizio, con un ampliamento delle attività nei comuni in cui non è presente la figura dell'assistente sociale.

¹¹ Ciò significa che le attività non rientranti direttamente/istituzionalmente nel servizio sociale e nella pubblica istruzione permangono in capo ai comuni e, ove previsto (vedi infra), esse verranno esercitate da parte degli operatori del servizio sociale per la quota parte di tempo lavoro in cui essi svolgono la propria attività per conto del Comune di provenienza.

¹² La distribuzione del tempo lavoro trattasi è comprensiva del tempo lavoro del direttore del servizio che nel caso specifico è articolato come segue: 12 ore di front line e 24 di coordinamento.

¹³ Il servizio di front line rappresenta il tempo lavoro dedicato al pubblico (orario di apertura al pubblico)

¹⁴ Corrispondente al 38% del tot. ore uomo/lavoro settimana disponibili, compresa quota parte del tempo lavoro dedicata dal Direttore a tale attività.

- *Area Funzionale Secondaria: 95 ore uomo/lavoro settimanale*


a) *Attività di coordinamento del Direttore¹⁷: n° 24 ore uomo/lavoro settimanale: ¹⁸*

b) *Attività di back line: n° 71 ore uomo/lavoro settimanale: ¹⁹*

Il personale dell'area funzionale secondaria, potrà essere incrementato con figure amministrative/contabili, anche part time, comandate dagli enti convenzionati.

Il seguente grafico definisce la percentuale di ore/lavoro/uomo annuo dedicata a ciascuna articolazione organizzativa del servizio, secondo la distribuzione appena descritta.

Figura 1 Distribuzione complessiva ore/lavoro/uomo annuo



Legenda 1: In diverse tonalità di blu sono indicate le attività relative all'Area Funzionale Primaria, in diverse tonalità di verde sono indicate le attività relative all'Area Funzionale Secondaria

¹⁵ L'attività specialistica per l'utenza, rappresenta il tempo lavoro dedicato dagli operatori sociali all'attività tecnico amministrativa relativamente alle casistiche emerse durante l'orario di apertura al pubblico.

¹⁶ Corrispondente al 24% del tot. ore uomo/lavoro settimana disponibili, compresa quota parte del tempo lavoro dedicata dal Direttore a tale attività.

¹⁷ Rappresenta il tempo lavoro dedicato alle attività relative alle responsabilità di cui all'articolo 10 del presente regolamento, attribuite al Direttore.


¹⁸ Corrispondente al 10% del tot. ore uomo/lavoro settimana disponibili

¹⁹ Corrispondente al 28% del tot. ore uomo/lavoro settimana disponibili

Il Direttore verifica annualmente la permanenza delle condizioni tecniche ed organizzative nonché il fabbisogno di servizio presso ciascun Comune convenzionato e sulla base della verifica di cui trattasi propone al Consiglio di Amministrazione la conferma ovvero una diversa distribuzione del tempo lavoro tra le diverse articolazioni organizzative.

La distribuzione del tempo/lavoro/uomo relativo agli operatori del servizio sociale associato dedicato ad attività non istituzionalmente riconducibili al servizio sociale associato è, a un dipresso, determinato come segue:

Figura 2 Stima delle ore da assegnare ad altre attività per Comune²⁰



Art. 12 - Responsabile di area funzionale

A ciascuna *Area Funzionale*²¹ è assegnato un Responsabile, individuato all'interno della dotazione di personale del servizio sociale associato, che dipende funzionalmente dal Direttore del Servizio.

²⁰ I Comuni di Ardauli e di Busachi necessitano di quota parte del tempo lavoro dei propri operatori del servizio sociale in quanto in entrambi i casi essi sono titolari di Posizione Organizzativa. Questa responsabilità implica anche l'esercizio diretto di alcune attività non istituzionalmente riconducibili all'ambito di competenza del servizio sociale. I Comuni di Bidoni e Nughedu Santa Vittoria necessitano dell'attività dei propri operatori sociali per l'esercizio delle attività relative a cultura, sport, spettacolo e tempo libero. Il tempo lavoro stimato per l'esercizio delle suddette attività si aggira intorno alle 2 ore settimanali. Il Comune di Neoneli, infine, attribuisce alla figura dell'operatore sociale l'esercizio di tutte le attività relative alla cultura, sport, spettacolo e tempo libero, ma non quelle relative alla pubblica istruzione. Per garantire l'omogeneità del servizio sociale associato, tale servizio prenderà in carico anche le attività relative alla pubblica istruzione del Comune di Neoneli, che a sua volta attribuirà le attività relative alla cultura, sport, spettacolo e tempo libero ad altri dipendenti dell'ente. L'attività degli operatori sociali degli altri Comuni coincide con le attività esercitate dal servizio sociale associato; per questa ragione si dispone per questi un Comando totale all'Unione.

Il titolare dell'area funzionale, oltre alle funzioni proprie in qualità di operatore sociale, svolge i seguenti compiti:

- coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni;
- elabora i dati che richiedano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto della declaratoria di appartenenza della categoria e delle direttive di massima;
- coordina quotidianamente, se presenti, gli altri operatori sociali assegnati all'area, assicurandosi che gli stessi adempiano esattamente alle disposizioni ricevute ed ai propri doveri di istituto;
- riceve dagli operatori sociali assegnati all'area le istanze dirette al Direttore del Servizio;
- cura il corretto uso dei beni assegnati all'area;
- presenta al Direttore proposte dirette ad aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e la produttività dell'azione amministrativa;
- relaziona al Direttore su fatti, situazioni e necessità di particolare importanza;
- compie quant'altro demandatogli dal Direttore nel rispetto della declaratoria di appartenenza.

L'istituzione dell'area funzionale non costituisce deroga a quanto stabilito nell'art. 6 del presente regolamento.

Al responsabile di area funzionale si applica quanto previsto dall'art. 17, lett. f) del CCNL 1.4.99.

Art. 13 - Procedure per il conferimento degli incarichi di Responsabilità di Area Funzionale

Gli incarichi di responsabile di area sono conferiti, dal Direttore, con proprio Decreto, sulla base di valutazioni attinenti:

- la specifica esperienza professionale maturata nell'area di destinazione;
- le specifiche attitudini dimostrate nell'esercizio delle funzioni direzionali, con particolare riferimento alla capacità di dirigere e coordinare un team;
- le altre concrete esperienze di lavoro;
- la specializzazione culturale, professionale.

Art. 14 - Istituzione della Conferenza dei Responsabili di Area Funzionale

Al fine di creare le condizioni che consentano alle diverse aree funzionali e ai diversi operatori sociali di condividere la missione, i metodi e gli obiettivi che il servizio sociale associato intende perseguire, viene istituita la *Conferenza dei Responsabili di Area Funzionale*.

La *Conferenza dei Responsabili di Area Funzionale* è un organismo collegiale, con funzioni di analisi e di generazione di processi di sviluppo del servizio sociale associato. La *Conferenza* è costituita:

²¹ Primaria e secondaria

- dal *Direttore del Servizio*, che coordina i lavori e gestisce le relazioni con il Presidente dell'Unione in merito ai lavori della Conferenza e redige le relazioni sui propri lavori, da presentare al Consiglio di amministrazione dell'Unione;
- dai *Responsabili delle aree Funzionali*.

In caso di assenza del Direttore del servizio le funzioni di coordinamento dei lavori sono attribuiti, a cura del Direttore del medesimo, ad un componente dello stesso gruppo di lavoro.

L'attività della *Conferenza* è disciplinata da un regolamento quadro per gli aspetti generali riguardanti la periodicità delle riunioni, le modalità di comunicazione, l'ordine del giorno, il quorum funzionale e strutturale, le verbalizzazioni.

La Conferenza assicura il perseguimento dei risultati in capo al servizio associato e della “mission” istituzionale avvalendosi dell'attività delle strutture organizzative del servizio associato, ne garantisce il governo complessivo.

Le funzioni della *Conferenza* riguardano in particolare:

- Monitorare il sistema e l'emersione di nuovi bisogni sociali e socio-sanitari di tutta la popolazione residente sul territorio dell'unione per intraprendere le azioni/servizi al fine di garantire una migliore qualità della vita della comunità;
- Monitorare i fattori di rischio che possono spingere verso condizioni di esclusione sociale di segmenti della popolazione del territorio (minori²²; anziani etc);
- Definire ed attuare strategie per l'attivazione delle reti di solidarietà naturali, dei processi di partecipazione, il volontariato organizzato al fine di creare nuove risorse per la soluzione di problemi individuali e collettivi;
- Evidenziare, studiare e analizzare i problemi collettivi al fine di contribuire alla progettazione e alla realizzazione di un adeguato sistema di servizi nell'ambito delle politiche sociali definite dal Consiglio di amministrazione dell'Unione;
- Costruire ed implementare un sistema di indicatori di benessere e disagio sociale nella popolazione del territorio dell'Unione;
- Elaborare, entro il mese di gennaio, una proposta, da presentare al Consiglio di Amministrazione dell'Unione, di Piano degli obiettivi del servizio sociale associato;
- Valutare, con l'ausilio dell'organo di valutazione, le performance del servizio sociale associato;
- Propone al Consiglio di Amministrazione gli standard di servizio (tempi di risposta/evansione delle richieste etc) e segnala gli eventuali scostamenti, rispetto ai predetti standard, dei servizi interessati;

²² Ad es. drop out scolastico; devianza minorile; etc;

- Elaborare ed attivare un sistema per la misurazione e valutazione della customer satisfaction dei servizi sociali;
- Elaborare e proporre delle soluzioni organizzative finalizzate al miglioramento dell'efficienza e della qualità - quantità del servizio;
- Elaborare e proporre soluzioni micro organizzative (revisione e reingegnerizzazione dei processi di gestione) volte a ridurre i tempi di emissione dei servizi;
- Elaborare e redigere la Carta dei Servizi del servizio sociale associato;
- Elaborare il Piano Economico Socio - Assistenziale Territoriale dell'Unione dei Comuni di cui all'art. 26 del presente regolamento.

La Conferenza oltre ai suindicati temi potrà, d'intesa con il Presidente dell'Unione dei Comuni, aggiornare e proporre nuovi temi ed ambiti di lavoro della Conferenza medesimo.

Nelle more dell'adozione del regolamento quadro che ne disciplina il funzionamento, la Conferenza si riunisce, di norma, una volta al mese e redige una relazione, corredata di eventuali proposte, sui propri lavori da presentare al Consiglio di Amministrazione dell'Unione.

Art. 15 - Istituzione delle Unità di Progetto

Le Unità di progetto vengono attivate per la predisposizione di progetti a valere su finanziamenti regionali, nazionali ed europei. L'attivazione delle Unità di Progetto nonché la loro composizione è a cura del Direttore del Servizio anche su indirizzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Unione.

Le Unità di progetto esercitano la loro attività entro un “*perimetro*” temporale limitato al termine del quale la stessa Unità viene sciolta.

Le attività e i risultati conseguiti dalle unità di progetto costituiscono parte integrante e costitutiva della relazione, di cui all'art. 28, a cura del Direttore del Servizio.

Art. 16 - Distribuzione territoriale delle ore di servizio²³

L'ammontare del tempo lavoro attribuito all'Area Funzionale Primaria e all'Area Funzionale Secondaria, con le relative sub - articolazioni funzionali, viene stabilito secondo quanto segue:

- tempo lavoro complessivo a disposizione: 254 ore settimanali

La suindicata dotazione ore/uomo lavoro settimanali viene ripartita secondo i seguenti criteri:

²³ La distribuzione del tempo lavoro tra i Comuni convenzionati è da considerarsi al netto di un numero di ore pari a 12, relative all'impiego dell'operatrice di una cooperativa sociale, operante presso il Comune di Samugheo in virtù di una convenzione per attività relative al Segretariato Sociale. L'Unione dei Comuni subentra come contraente ai sensi dell'art. 37 del presente regolamento, fino alla scadenza del contratto fissata in data 31/12/2013. Il Comune di Samugheo, tuttavia, continua a farsi carico dei costi per il contratto in essere in quanto beneficiario esclusivo del servizio offerto.

- *Soglia minima costante.* La Soglia Minima Costante è determinata sulla base del parametro di rapporto con l'utenza minimo e che perciò stesso non è ulteriormente riducibile. La soglia minima è fissata in 6 ore settimanali di *front office* per ciascun ente.
- *Parametro carico di lavoro:* A fronte di un tempo lavoro di *front office* di almeno 6 ore settimanali, sulla base dell'analisi dei carichi di lavoro, viene stimato in n° 9 ore di lavoro il tempo necessario per lo svolgimento delle attività di back office e servizi specialistici²⁴.
- *Parametro popolazione.* La restante dotazione di tempo lavoro viene distribuita in relazione al n° degli abitanti.


L'esito della procedura suindicata determina la seguente distribuzione del tempo lavoro:

Tabella 2 distribuzione tempo lavoro territoriale settimanale

distribuzione tempo lavoro su base settimanale									
Comuni	Ardauli	Bidoni	Busachi	Fordongianus	Neoneli	Nughedu S. Vittoria	Samugheo	Ula Tirso	Sorradile
Popolazione	960	150	1415	951	717	530	3250	590	433
tempo complessivo per Comune	28	18	33	28	25	23	55	23	21
tempo di servizio complessivo all'utenza	17	11	21	17	16	14	34	15	13
tempo di front line	13	6	13	13	10	10	16	10	6
tempo Area funzionale secondaria	10	7	12	10	9	8	21	9	8

²⁴ Riferite alle attività discendenti le 6 ore di front office

Figura 3 Rappresentazione grafica distribuzione tempo lavoro territoriale settimanale



L'articolazione dell'orario di lavoro, come indicata, potrà essere oggetto di modifiche a seguito di particolari e specifiche esigenze organizzative a cura del Direttore del servizio.

Art. 17 - Orario di apertura al pubblico

L'orario di apertura al pubblico deve consentire la massima fruizione possibile del servizio da parte dell'utenza, senza creare impedimento al più efficace sistema di lavoro. In sede di prima applicazione l'orario di apertura al pubblico del Servizio Sociale Associato è come appresso indicato:

Tabella 3 Organizzazione orario di apertura al pubblico

orario di front line ordinario ipotesi A, C e D											
giorni	lunedì		martedì		mercoledì		giovedì		venerdì		tot
	matino	pomeriggio	matino	pomeriggio	matino	pomeriggio	matino	pomeriggio	matino	pomeriggio	
<i>Arduli</i>	3		2	2			3		3		13
<i>Bidoni</i>	2				2	2					6
<i>Busachi</i>	3	2			3	2			3		13
<i>Fordongianus</i>	3		2	2			3		3		13
<i>Neoneli</i>	3		2	2			3				10
<i>Nughedu S. Vitoria</i>	3				2	2			3		10
<i>Samugheo</i>	3		3	2			3	2	3		16
<i>Ula Tirso</i>			3		2	2	3				10
<i>Sorradile</i>			2	2			2				6

L'orario di servizio al pubblico è da considerarsi al netto delle attività specialistiche per l'utenza. È comunque fatta salva la possibilità per ciascun cittadino dei Comuni convenzionati rivolgersi presso qualunque ufficio comunale durante le ore di apertura al pubblico del servizio sociale associato. Le modalità per la fruizione del servizio al pubblico verranno rese note ai cittadini dei Comuni convenzionati nella Carta dei Servizi del Servizio Sociale Associato.

Art. 18 - Disciplina dell'utilizzo del personale del servizio in occasione di evenienze di natura contingente e temporanea

Per soddisfare esigenze di natura contingente e temporanea non fronteggiabili con le ordinarie articolazioni e disponibilità dell'orario di lavoro in dotazione all'Unione dei Comuni, compreso il ricorso alle diverse articolazioni dell'orario di lavoro previste nei CCNL del comparto, i Comuni convenzionati possono richiedere all'Unione ulteriori prestazioni di servizio da parte degli operatori del servizio sociale associato.

Tali prestazioni, previo assenso dei lavoratori interessati, dovranno essere svolte al di fuori dell'orario normalmente prestato presso l'Unione e non dovranno creare disfunzioni nel servizio tra i Comuni convenzionati.

Le richieste, con annessa quantificazione del fabbisogno numerico di personale e di orario, dovranno essere presentate al Direttore del Servizio il quale, sentito il Presidente e verificata l'impossibilità di fronteggiare la richiesta in modo ordinario, provvederà ad individuare gli operatori da

assegnare al Comune convenzionato e a pianificarne, sentito il Sindaco del Comune richiedente, l'utilizzo.

Durante il servizio prestato presso il Comune richiedente, gli operatori del servizio comunque dipendono funzionalmente dal Direttore;

Il personale autorizzato a prestare servizio nell'ipotesi di cui trattasi presso i Comuni convenzionati, potrà utilizzare i veicoli di servizio e gli altri mezzi e strumenti in dotazione al Servizio Sociale Associato.

Le ore effettuate dagli operatori sociali nel Comune richiedente sono equiparate al lavoro straordinario e retribuite secondo le vigenti tariffe contrattuali.

Le spese, compresi gli oneri, nonché i costi derivanti dai servizi effettuati e dall'utilizzo del personale sono a carico dell'amministrazione che richiede il servizio .

Il Direttore del Servizio esercita il proprio ruolo anche durante le evenienze di cui al presente articolo. Nulla gli è dovuto in termini retributivi se non nei casi di cui ai CCNL del comparto.

Titolo III – Gestione delle Risorse Umane

Art. 19 - Personale

Al fine di perseguire la riorganizzazione e l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture e dei mezzi, il personale del servizio sociale dell'Unione viene confermato al servizio sociale dell'Ente, e *comandato* presso l'Unione dei Comuni e perciò stesso mantiene:

- il “*rapporto organico*” (o di impiego) con l'ente di rispettiva appartenenza. Il rapporto organico di cui trattasi trova la sua fonte, per quanto non previsto nel presente regolamento, nella legge e nei CCNL che regolano il rapporto di lavoro nel pubblico impiego e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza;
- il “*rapporto funzionale*” (o di servizio) nei confronti di tutti gli enti convenzionati indipendentemente dall'ente di appartenenza. Quest'ultimo è regolato secondo quanto previsto nel presente atto.

L'Unione utilizzerà il personale di cui trattasi nell'ambito dei servizi afferenti al servizio sociale e comunque nell'ambito delle attività di cui alla tab. (1) del presente regolamento in conformità alla categoria e profilo professionale in possesso.

Il predetto personale, dipende funzionalmente dal Servizio Sociale Associato e verrà impiegato sul territorio dei Comuni convenzionati senza alcun vincolo di provenienza.

I Comuni convenzionati si obbligano, in caso di cessazione del personale comandato presso l'Unione, a sostituire il personale di cui trattasi, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale, con la stessa figura professionale e a comandarla all'Unione dei Comuni.

Art. 20 – Articolazione dell'istituto del comando

Il personale del servizio sociale dei Comuni dell'Unione potrà essere comandato all'esercizio del proprio ruolo presso l'Unione in modo totale o parziale. Segue prospetto per la definizione del Comando degli operatori del servizio sociale dei Comuni all'Unione:

Tabella 4 modalità del Comando degli operatori del servizio sociale

Comune	Tipologia Comando	tempo lavoro complessivo/sett.	tempo lavoro in Comando/sett.	tempo lavoro in Comune/sett.
<i>Ardanù</i>	parziale	36	27	9
<i>Bidonì</i>	parziale	36	34	2
<i>Busachi</i>	parziale	36	30	6
<i>Fordongianus</i>	totale	36	36	0
<i>Neoneli</i>	totale	30	30	0
<i>Nughedu S.V.</i>	parziale	36	34	2
<i>Samugheo</i>	totale	36	36	0
<i>Sorradile</i>	non presente	0	0	0
<i>Ula Tirso</i>	totale	27	27	0
Tot.			254	19

L'istituto del Comando è disciplinato secondo quanto previsto all'allegato (H)²⁵

Art. 21 - Piano ferie

Al fine di garantire la continuità e l'efficienza di ogni servizio così come stabilito dall'art. 18 del C.C.N.L. 06/07/1995, la fruizione delle ferie da parte del personale del servizio sociale associato, deve avvenire secondo turni prestabiliti, pertanto il Direttore del servizio avrà cura di predisporre ogni anno, preferibilmente entro il 30 aprile, il piano ferie. Tale piano dovrà coniugare le esigenze personali dei dipendenti e quelle del servizio a cui sono adibiti. Il piano deve comunque garantire al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno/30 settembre. Considerato che, laddove alla cura di una determinata attività o processo siano previsti più

²⁵ L'allegato (H) richiamato verrà sottoposto all'esame preventivo con le organizzazioni Sindacali
*Unione dei Comuni del Barigadu – Regolamento per il trasferimento e la gestione associata del servizio Sociale Comunale –
 Allegato alla deliberazione di Assemblea n. 2 del 30/01/2013*

soggetti, il loro diritto alle ferie dovrà conseguentemente conformarsi al metodo dell'alternanza tra gli stessi.

Nel caso in cui si rendesse necessario, per fronteggiare esigenze di servizio, il richiamo del personale in ferie, allo stesso andrà applicata (secondo le regole generali valevoli per tutti i lavoratori che si trovano nella medesima condizione, a prescindere dal richiamo dalle ferie) la disciplina dell'art.24 del CCNL del 14.9.2000.

Art. 22 - Sostituzioni del personale assente

In caso di assenza per malattia, ferie o altra causa di uno o più operatori del servizio sociale, il Direttore del servizio, al fine di garantire lo svolgimento del servizio nei Comuni convenzionati, provvede, in prima istanza a rimodulare la distribuzione del personale per sopperire alle assenze dal servizio, ovvero in seconda istanza, compatibilmente con le disposizioni che disciplinano il reclutamento del personale nella p.a., all'assunzione di personale con contratto a T.D.

Titolo IV – Costituzione e ripartizione del fondo del salario accessorio

Art. 23 – Il fondo per le risorse del salario accessorio

L'Unione dei Comuni si impegna ad adottare idonei provvedimenti per armonizzare i trattamenti giuridici, economici fondamentali e accessori al fine di evitare l'insorgere di disparità di trattamento a parità di categoria professionale e di servizio svolto. All'uopo, gli enti convenzionati si impegnano a fornire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno i dati afferenti e necessari alla determinazione delle risorse del salario accessorio, di cui ai CCNL del comparto, relativamente al personale comandato presso l'Unione dei Comuni. L'Unione si impegna ad avviare le trattative sindacali per la ripartizione delle risorse di cui trattasi, nel rispetto di quanto previsto nei CCNL di lavoro del comparto del pubblico impiego, entro e non oltre 30 gg. lavorativi dalla data di acquisizione complessiva dei dati di cui trattasi. Se la tempistica su descritta dovesse subire dei ritardi, sarà a cura dell'Unione medesima comunicare il ritardo alle OO.SS. contestualmente concordare con le stesse una nuova tempistica.

Al fine di garantire l'uniformità nel processo di quantificazione delle risorse accessorie da destinare al personale degli enti comandato all'Unione dei Comuni, verrà utilizzato il metodo di quantificazione appreso illustrato:

Da ogni ente di provenienza verrà indicato:

- a) il **fondo complessivo delle risorse stabili disponibili**, (al netto dell'utilizzo delle risorse stabili – p.e.o. in godimento, indennità di comparto etc.) aventi carattere di certezza, stabilità e

continuità determinate nell'anno di riferimento secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 2, e con le integrazioni previste dall'art. 32 , commi 1 e 2, del CCNL 22.01.2004 e s.m.i.;

- b) il **fondo complessivo delle risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità** determinate nell'anno di riferimento, secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 3 del CCNL 22.01.2004 e s.m.i.

Successivamente alla determinazione del fondo complessivo disponibile dato da:

$$\mathbf{f.d. = a + b}$$

Si provvede all'individuazione del fondo individuale di ciascun dipendente la cui determinazione è data dall'applicazione del sistema parametrico di cui al successivo modello di determinazione del fondo e, successivamente, l'ente medesimo provvede a comunicare all'Unione dei Comuni l'importo del fondo individuale, compresi gli oneri riflessi, del personale comandato presso l'Unione medesima .

Al fine di facilitare ed uniformare le modalità di costituzione del fondo del salario accessorio del personale comandato, i Comuni convenzionati provvederanno a quanto stabilito nel presente art. utilizzando il modello di calcolo come appresso indicato:

Tabella 5 Costituzione fondo

Unione dei Comuni _____								
Comune _____								
Quadro riepilogativo costituzione e utilizzo fondo salario accessorio del personale comandato presso l'Unione dei Comuni								
Anno di riferimento _____								
Fondo Salario Accessorio complessivo (compreso oneri) al netto della quota destinata al pagamento di istituti contrattuali indisponibili (P.e.o.; Indennità di Comparto; etc)								
Sistema Parametrico	A	B	B ₃	C	D	D ₃		
	100	106	112	119	130	149		
Costituzione fondo Personale comandato								
Dipendenti	Category	n°	Comandati	Category	n°	Comandati	Fondo (€)	Bilancio
	A							
	B			B ₃				
	C							
	D			D ₃				
Fondo Salario Accessorio complessivo (compreso oneri) al netto della quota destinata al pagamento di istituti contrattuali indisponibili (P.e.o.; Indennità di Comparto; etc)							€ -	€ -
Quota Fondo salario accessorio (dote individuale) compresi oneri disponibile presso l'Unione dei Comuni							€ -	
Quota residua Fondo Salario Accessorio complessivo (compreso oneri) - Interventi 01 e 07							€ -	
Onere finanziario spesa personale a carico del Comune - Interventi 01 e 07								€ -
Trasferimento all'Unione per quota fondo del personale in comando - intervento 05								€ -

L'entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni determinate dai successivi rinnovi contrattuali e a seguito di variazioni intervenute nella quantificazione del fondo nell'ente di provenienza.

Le risorse così determinate costituiscono il budget annuale a disposizione del Direttore del Servizio e le stesse verranno ripartite secondo quanto stabilito negli accordi, previa delibera di indirizzo del C.d.A. dell'Unione, con le OO.SS firmatarie del CCNL.

Il fondo così costituito verrà integralmente gestito dall'Unione dei Comuni il quale ne disporrà, previo esperimento della trattativa sindacale, l'utilizzo in piena autonomia senza vincolo di provenienza.

Per la ripartizione del fondo così costituito, sarà a cura dell'Unione dei Comuni, convocare le OO.SS. territoriali e le R.S.U. aziendali di ciascun Comune convenzionato entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente regolamento, per definire un protocollo di intesa per la disciplina degli accordi sulla ripartizione del fondo di cui trattasi.

Art. 24 – Modalità di determinazione del fondo Straordinario

Il fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario del personale comandato all'Unione dei Comuni è determinato nel modo come appresso indicato:

$$F_s = \frac{F_{sc}}{n^{\circ} dip} * n^{\circ} dip com.$$

F_s = Fondo Straordinario Unione dei Comuni

F_{sc} = fondo straordinario del comune convenzionato

$n^{\circ} dip$ = n° dei dipendente dell'ente

$n^{\circ} dip com.$ = n° dei dipendente dell'ente comandati all'Unione

Le risorse dello straordinario possono essere incrementate a cura dei Comuni convenzionati con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

In alternativa alla suindicata procedura, i Comuni convenzionati potranno procedere alla determinazione del fondo dello straordinario del personale comandato sulla base dell'utilizzo medio nell'ultimo triennio da parte degli stessi operatori comandati.

Art. 25 - Ripartizione delle spese del salario accessorio

Gli atti di gestione inerenti l'attribuzione del salario accessorio (valutazione, applicazione degli istituti contrattuali etc.) saranno adottati direttamente dall'Unione, con riferimento alla quota di servizio presso di essa svolto, utilizzando le risorse finanziarie necessarie per sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituite nel rispetto di quanto previsto nella procedura di costituzione del fondo per le risorse del salario accessorio e di quanto stabilito in sede di trattativa sindacale.

L'Unione provvederà a ripartire i costi del salario accessorio, nei limiti della capienza delle risorse disponibili, tra i Comuni in relazione all'utilizzo (monte ore) del personale comandato presso l'Unione.

Al fine di facilitare ed uniformare le modalità di ripartizione dei costi del fondo del salario accessorio destinato al personale comandato, i Comuni convenzionati provvederanno a quanto stabilito nel presente art. utilizzando il modello di calcolo come appresso indicato:

Tabella 6 Ripartizione costo fondo

Unione dei Comuni _____			
Comune _____			
Quadro riepilogativo costituzione e utilizzo fondo salario accessorio del personale comandato presso l'Unione dei Comuni			
Anno di riferimento _____			
Fondo Salario Accessorio complessivo (compreso oneri) al netto della quota destinata al pagamento di istituti contrattuali indisponibili (P.e.o.; Indennità di Comparto; etc)			
Utilizzo Fondo Personale comandato			
Ore servizio uomo/anno fruite dal Comune		Fondo (€)	Bilancio
			Spesa (x)
Quota fondo salario accessorio assegnato al personale comandato		€ -	
Trasferimento all'Unione per quota effettivo utilizzo del personale in comando - intervento 05			€ -
Economie sul Bilancio del Comune a seguito di rideterminazione onere finanziario effettivo a carico del Comune			€ -
Quota spesa personale in permanenza nei Comuni da inserire nel questionario della Corte dei Conti			€ -
Quota spesa personale dell'Unione da inserire nel questionario della Corte dei Conti con la annotazione che tale importo è compensato dalle minori esposizioni certificate dai Comuni facenti parte dell'Unione			€ -
Spesa personale complessiva personale comandato e personale in permanenza nel Comune			€ -

Art. 26 - Metodologia di determinazione della retribuzione di Posizione del Direttore del Servizio Sociale Associato

Ai sensi dell'art 13 comma 6 del CCNL 22 gennaio 2004 a mente del quale *“Le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di una posizione organizzativa dell'unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l'importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell'art. 11 del CCNL del 31.3.199”* la procedura per la determinazione della retribuzione di Posizione del Direttore del Servizio è come appresso indicata:

- Graduazione della Posizione nell'unione dei Comuni secondo le modalità stabilite dal sistema di valutazione per la graduazione del “peso” della Posizione;
- Determinazione della retribuzione teorica di Posizione e perciò stesso al netto della durata della prestazione lavorativa;

- Determinazione della retribuzione effettiva, tenuto conto dei vincoli di cui al precitato comma 6 dell'art. 13 del contratto, in relazione alla durata della prestazione lavorativa;

La retribuzione di risultato e quella di posizione del Direttore del Servizio verrà invece ripartita, tra i Comuni convenzionati, mediante l'applicazione del successivo algoritmo:

$$Q_p = \frac{R_p}{N_c}$$

Q_p = Quota di retribuzione di posizione a carico del comune

R_p = Retribuzione di Posizione

N_c = N° Comuni

La stessa procedura verrà utilizzata per la ripartizione della quota di retribuzione di risultato.

In alternativa alla suindicata procedura, il costo della retribuzione di posizione e di risultato del Direttore può essere determinata mediante l'applicazione del seguente algoritmo di calcolo:

$$Q_p = \frac{Tlc}{R_p + Tla}$$

Tla = tempo lavoro operatori presso il comune

Tlc = tempo lavoro complessivo operatori presso l'Unione

R_p = Retribuzione di Posizione

Il costo della retribuzione di posizione e di risultato del Direttore può altresì essere determinata mediante l'applicazione di una soluzione intermedia tra quelle definite dai due algoritmi di calcolo.

La scelta del procedimento per la distribuzione del costo della retribuzione di posizione e di risultato è a cura del Consiglio di Amministrazione dell'Unione.

Art. 27 - Distribuzione carichi di Lavoro

Il carico di lavoro rappresenta la quantità di lavoro necessaria a realizzare la produzione dei servizi richiesti. Al fine di garantire la produzione dei servizi richiesti in condizioni di efficienza ed efficacia la determinazione dei carichi di lavoro verrà effettuata mediante l'utilizzo del modello di calcolo di cui all'allegato (H) del presente regolamento.

Sarà a cura del Direttore del Servizio provvedere all'attribuzione dei compiti/attività al personale appartenente al servizio sulla base dei dati esitati dalla rilevazione. Il Direttore avrà altresì cura di replicare la rilevazione dei carichi di lavoro al termine del primo anno di esercizio associato della funzione e, a regime, almeno ogni tre anni al fine di garantire permanentemente una distribuzione equa degli stessi tra il personale assegnato al Servizio.

In sede di prima applicazione la distribuzione del personale necessaria a far fronte ai carichi di lavoro del servizio gestito in forma associata è indicata nella tab. 1 dell'allegato H.

Titolo V - Trasparenza, valutazione e merito

Art. 28 - Piano e relazione sulle performance del servizio associato

Al fine di garantire il principio di cui all'art. 33 dello Statuto, l'Unione si dota del *Piano delle Performance*. Il Piano è un documento attraverso il quale l'Unione dei Comuni definisce i servizi che intende realizzare, gli obiettivi che intende perseguire e individua gli indicatori che consentono al termine di ogni anno, di misurare e valutare il livello di *performance ordinaria e strategica* raggiunta.

La *Relazione sulla performance* è un documento, da pubblicarsi entro il 30 giugno di ogni anno, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, sia strategici che ordinari, ed alle risorse utilizzate con rilevazione degli eventuali scostamenti.

E' a cura dell'Unione dei Comuni provvedere a redigere il piano triennale e la relazione annuale sulle performance sulla base dei succitati criteri.

Costituiscono parte integrante e costitutiva della relazione sulle performance la relazione di cui all'art. 29 del presente regolamento.

Il Piano e la Relazione è pubblicato nell'apposita sezione "*Trasparenza, valutazione e merito*" del sito istituzionale dell'Unione – <http://www.unionecomunibarigadu.it/>–

Il Piano delle performance del servizio sociale associato (allegato R) consta di una prima sezione "*identificativa*".

Alla prima parte identificativa fa seguito un sistema di indicatori (indicatori generali del servizio) che rilevano e misurano alcuni dati generali del servizio: ad es. le risorse economico finanziarie complessivamente attribuite al servizio. Al sistema di indicatori generali segue una seconda parte in cui vengono descritti gli *ambiti tematici*. Gli ambiti tematici sono dei contenitori di attività omogenee che producono un servizio (output) a cui è collegato un portatore di interesse (cittadini – utenti – etc). Ad ogni ambito tematico è associata l'indicazione delle risorse finanziarie che l'Unione all'inizio di ciascun anno dedica a quell'ambito. A ciascun ambito tematico vengono poi associate le diverse attività che

L'amministrazione intende porre in essere in relazione a quel tema sia in termini di *performance ordinaria* nonché *strategica*. Ciascuna di queste attività potrà essere oggetto di misurazione e valutazione delle performance da parte dell'organo deputato alla valutazione. La scelta delle attività oggetto di misurazione e valutazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione il quale, con un logica incrementale, provvederà a far sì che l'intero complesso delle attività che hanno rilevanza pubblica e perciò stesso con portatori di interesse vengano misurate e valutate. A ciascuna della attività scelte dal consiglio di Amministrazione verrà associata una batteria di indicatori il cui compito è misurare la performance del servizio in relazione alla predetta attività. Sulla base della misurazione così effettuata il Consiglio di Amministrazione con il supporto dell'Organo deputato alla valutazione fisserà gli obiettivi che si intendono perseguire nell'arco di un triennio e che saranno oggetto di valutazione annuale. Gli obiettivi devono essere predisposti in modo tale da rispondere quanto più possibile alle esigenze e ai bisogni dei cittadini della comunità e pertanto devono essere individuati avendo come criterio guida la rilevanza e la loro pertinenza rispetto ai bisogni della comunità, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione ed in relazione alle risorse disponibili.

Art. 29 - La valutazione delle performance del servizio Associato

Per la misurazione e valutazione degli obiettivi di cui al *Piano delle Performance* verrà utilizzato il sistema vigente presso l'Unione medesima in allegato al presente (allegato S).

La misurazione e la valutazione avrà per oggetto le *performance ordinaria* del servizio, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, sugli ambiti di competenze e sulle attività ad essi afferenti, nonché il grado di conseguimento degli obiettivi di *performance strategica* programmati dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni.

Al fine di consentire la misurazione e la valutazione di cui trattasi, il Consiglio di Amministrazione dell'Unione, individua entro il mese gennaio di ogni anno gli obiettivi di *performance di ordinaria e strategica*.

Il Direttore, qualora le attività di programmazione di *performance strategica* non consentissero l'assegnazione degli obiettivi entro il 31 di gennaio, assegna al personale funzionalmente dipendente, d'intesa con il Presidente dell'Unione e l'Organo di Valutazione, gli obiettivi di *performance ordinaria*. Il piano degli obiettivi di performance ordinaria, di cui sopra, verrà successivamente integrato con gli obiettivi di performance strategica deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione comunque entro e non oltre il mese di Aprile di ciascun anno.

La misurazione e valutazione delle performance, a cura dell'organo di valutazione, verrà corredata da una relazione illustrativa. Il Direttore redigerà la relazione di cui trattasi utilizzando/interpretando i dati rilevati mediante le matrici di cui all'allegato (Q2) del presente regolamento. La su richiamata matrice, a titolo esemplificativo è come appresso indicata:

Ambito tematico: Misure di contrasto della povertà, di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento –
Programma Regionale di cui all'art. 35, comma 2 e seguenti, della l.r. N° 2/2007.

Attività: Contributi economici

Comuni Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu S. V., Samugheo, Sorradile, Ula Tirso.

Indicatori

N° contributi economici richiesti

anno 2012

anno 2013

Scostamento

Indice di permanenza nel circuito assistenziale (n° beneficiari reiterati del contributo/ n° complessivo beneficiari del contributo)

anno 2012

anno 2013

Indice di tendenza alla richiesta di contributi: (n° richieste/ab.)

anno 2012

anno 2013

Indice di tendenza sociale alla richiesta di contributi: (n° richieste/ab.)

2012

2013

Scostamento

Indice di accoglimento: (n° richieste accolte/ n° richieste presentate.)

2012

2013

Scostamento

Valore dei contributi

2012

2013

Scostamento

La relazione di cui al presente art. oltre ai risultati di tipo quantitativo²⁶ verrà corredata anche dai risultati conseguiti in termini qualitativi nonché dalla rilevazione del gradimento del servizio associato da parte degli utenti, la rilevazione dei dati di cui trattasi verrà compiuta mediante l'ausilio delle "matrici" di rilevazione di cui all'allegato (Q3) del presente regolamento.

Art. 30 - Disciplina delle attività di informazione e di Comunicazione

La Comunicazione viene intesa come segmento costitutivo dell'azione amministrativa del servizio associato. Al fine di garantire agli Amministratori dei Comuni convenzionati e ai cittadini dell'Unione la conoscenza delle norme, dei programmi, dei servizi, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal servizio gestito in forma associata, l'Unione dei Comuni provvederà ad istituire nel proprio sito web, nella sez. *trasparenza, valutazione e merito*, una sezione interamente dedicata al servizio di Sociale associato con relativo link in *home page*.

Nella sezione verranno pubblicati:

- le disposizioni normative afferenti al servizio e rilevanti per i cittadini al fine di agevolarne l'applicazione;
- la modulistica per presentare le richieste afferenti al servizio;
- i risultati, se rilevati, del grado di soddisfazione dei cittadini sulla qualità del servizio associato;
- il Piano della performance del servizio;
- la Relazione sulla performance.

Art. 31 – Monitoraggio sui costi di funzionamento (Cost Driver) e risultati del Servizio Associato

L'Unione dei Comuni provvederà a redigere semestralmente una relazione tecnica illustrativa sui *cost driver* del servizio associato. La relazione di cui trattasi verrà redatta utilizzando la matrice di riferimento appresso indicata:

Variabili

Costo Generale del servizio€.....

*Costo per unità di prodotto*²⁷.....€.....

Indice di assorbimento.....%

²⁶ Costo e quantità delle attività svolte.

²⁷ Il valore di questa variabile è dato costo delle materie prime (carta; energia elettrica; telefono etc) fratto il n° dei prodotti e nel caso in cui non ci sia un prodotto specifico si può utilizzare come denominatore il tempo dedicato al servizio, ovvero se non si è in grado di imputare il costo delle materie prime per quel prodotto specifico si può determinare in termini generali (costo delle materie prime/volume generale dei prodotti del servizio associato * il n° dei prodotti specifici) e dal costo del lavoro per unità di prodotto che può essere determinato nello stesso modo visto per il costo delle materie prime.

<i>Costo standard</i>	€.....
<i>Variazione Storica</i> ²⁸	%.....

Sulla base dei dati dell'analisi dei cost driver, l'Unione dei Comuni procederà:

1. al monitoraggio della variazione (\pm) dei costi di funzionamento del servizio associato, rispetto ai *costi storici* sostenuti prima della gestione associata del servizio, di cui all'allegato (I);
2. alla definizione del costo standard per attività di servizio associato e alla rilevazione, dello scostamento (\pm) da tale standard. Il costo standard viene calcolato con il seguente algoritmo:

$$Cs = \sum^{1..n} Cup/N$$

dove Cs indica il costo standard, $\sum^{1..n} Cup$ indica la sommatoria dei costi unitari di produzione per unità di attività omogenea (*ambito tematico*) in ciascun anno, N il numero degli anni osservati. Mediante questo indice è possibile “visualizzare” il grado di vicinanza o, per converso, di lontananza dei costi di produzione, tra i diversi anni di esercizio, rispetto ad un costo standard e sulla base di questa evidenza avviare l'analisi per comprendere l'origine della difformità.

Titolo VI - Dotazioni Funzionali

Art. 32 - Regolamenti sul funzionamento del servizio Sociale Associato

Fermo restando quanto stabilito all'art. 39 dello Statuto dell'Unione, recante “atti regolamentari”, le attività in capo al servizio sono disciplinate dal regolamento del servizio sociale associato, la redazione del quale è a cura della Conferenza dei Responsabili d'Area Funzionale di cui all'art. 14 del presente. Il regolamento di cui trattasi disciplina nello specifico le modalità di accesso ed erogazione dei servizi afferenti alle diverse attività di cui ai diversi ambiti dell'art. 5 e indicati nelle seguenti “*misure di*”:

- *sostegno della famiglia;*
- *sostegno dei minori;*
- *sostegno degli Anziani;*
- *sostegno dei cittadini con disabilità;*
- *interventi per il reinserimento sociale dei soggetti con dipendenze;*

²⁸ Calcolata, a regime, su tre anni

- *di interventi per il reinserimento sociale degli immigrati;*
- *contrasto della povertà e altri interventi per l'inclusione sociale;*
- *tutela della salute mentale;*
- *sostegno della scuola, dello sport, della cultura e della animazione.*

Ciascun operatore appartenente al Servizio Sociale, dovrà uniformare la propria attività in ossequio a quanto stabilito nel predetto regolamento.

Nelle more della predisposizione del regolamento di cui trattasi, gli operatori sociali nell'esercizio delle proprie mansioni utilizzeranno i regolamenti che disciplinano le attività del servizio sociale vigenti nei comuni convenzionati.

Per quanto riguarda la disciplina dei rapporti e delle prassi interfunzionali tra il servizio sociale e gli altri servizi/funzioni dei comuni convenzionati, salvo nuove e diverse disposizioni a cura dell'Unione medesima, permangono le discipline e prassi vigenti presso i Comuni.

Art. 33 - Beni strumentali

Le attrezzature tecniche, i beni mobili e gli automezzi, eventualmente in dotazione agli operatori di del Servizio Sociale dei Comuni convenzionati, vengono assegnati in comodato gratuito al Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni e assunti in carico dalla stessa.

I beni di cui al precedente cv, in caso di recesso di uno dei Comuni convenzionati o di scioglimento dell'Unione sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario.

Il Direttore del Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni avrà cura di garantire il corretto, nonché efficace ed efficiente, utilizzo delle dotazioni strumentali in carico al Servizio. A tal fine l'utilizzo delle risorse a disposizione del Servizio dovrà uniformarsi al seguente principio:

- *l'utilizzo delle strumentazioni è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d'ufficio e deve essere circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente.*

Dotazione strumentale ulteriore²⁹:

- Strumento informatico per la condivisione e l'invio dei dati e dei documenti relativi al Servizio Sociale Associato, con database integrato (Rete Intranet o Sistema Cloud);
- Telefoni Cellulari di servizio;
- Netbook portatili;
- Stampanti multifunzione dotate di scanner;
- Software per l'analisi dei dati (STATA, SPSS);
- Software per la gestione dei procedimenti amministrativi.

²⁹ Dotazione strumentale da acquisire direttamente dall'Unione

Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo, per la ripartizione delle spese conseguenti si rinvia a quanto disposto dall'art. 35. Il Direttore è autorizzato ad impegnare la dotazione strumentale in capo all'Unione dei Comuni per il servizio Sociale Associato secondo principi di necessità e di autonomia, senza vincolo di provenienza.

In caso di scioglimento dell'Unione, le attrezzature acquistate dall'Unione, saranno suddivise, previo accordo tra i Comuni convenzionati.

Titolo VII – Rapporti Finanziari

Art. 34 – Ripartizione delle Spese

I rapporti finanziari fra gli enti convenzionati, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, sono disciplinati nel modo come appresso indicato:

1. *Personale*: la liquidazione dei costi globali relativi agli oneri *stipendiali tabellari*, contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale in comando presso l'Unione, rimane in capo a ciascun Ente di appartenenza, titolare del rapporto di lavoro. La ripartizione dei costi dei trattamenti di cui trattasi tra i Comuni convenzionati verrà determinata dall'Unione in relazione *all'utilizzo effettivo presso ciascun comune convenzionato* (monte ore) del personale comandato. Gli eventuali costi minori che dovessero determinarsi per uno o più comuni convenzionati non costituiscono immediatamente anche economie nella *spese del personale* per l'ente medesimo, bensì dovrà essere valutato caso per caso in relazione al costo e alle disponibilità di spesa del personale complessivamente inteso per l'intera Unione³⁰;
2. *Personale*: la liquidazione dei costi globali relativi ai *trattamenti accessori*, contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale in comando presso l'Unione, è in capo all'Unione dei Comuni;
3. *Ripartizione dei costi strumentali*: i costi relativi agli automezzi, carburante, apparecchiature tecnico operative e relative manutenzioni, e altri beni e servizi posti a disposizione del Servizio Sociale, sono sostenuti dall'Unione dei Comuni con fondi propri e con risorse trasferite dai Comuni in relazione al monte ore di utilizzo effettivo del personale.

Art. 35 – Piano Economico del Servizio

Il Piano Economico del Servizio è uno strumento, che prescindendo dalle modalità del governo³¹ delle risorse economico/finanziarie a disposizione, volto a garantire l'uniformità nel livello di

³⁰ Compresi i Comuni convenzionati

³¹ Le risorse potrebbero essere interamente trasferite all'Unione e quindi generando un Bilancio unico del servizio, ovvero permangono in capo ai comuni convenzionati.

erogazione dei servizi e nel livello di compartecipazione ai costi del servizio da parte degli utenti per tutti i Comuni convenzionati, nonché a coordinare ed integrare gli interventi già realizzati dai Comuni, al fine di conseguire economie di scala e miglioramenti organizzativi per quanto riguarda i servizi già avviati e ad estendere o attivare nuovi servizi nei Comuni convenzionati. Il piano economico è altresì finalizzato a supportare i processi decisionali interni e a rendere trasparente la gestione delle risorse *destinate/impiegate*³² o effettivamente *trasferite*³³ al servizio associato da parte di ciascun comune convenzionato. Il Piano Economico del servizio di cui trattasi verrà redatto utilizzando il modello come appresso indicato:

Piano Economico Servizio Associato: Servizio Sociale Esercizio: 201_

<i>Comuni</i>	Ardauli, Bidoni, Busachi , Fordongianus, Neoneli, Nughedu S. V., Samugheo, Sorradile, Ula Tirso.									
Risorse del servizio ³⁴
Programmazione risorse del servizio										
Risorse disponibili per il funzionamento del servizio associato
Introiti generali Utenza
Indice di alimentazione ³⁵
Risorse d'ambito ³⁶
Indice di assorbimento complessivo ³⁷
Variazione storica ³⁸
Risorse destinate ad Attività ³⁹
Indice di assorbimento
Variazione storica

³² In questo caso le risorse finanziarie permangono in capo ai comuni.

³³ In questo caso i Comuni convenzionati insieme alle risorse strumentali e al servizio trasferiscono anche le risorse finanziarie andando così a costituire un bilancio per il servizio associato dell'Unione

³⁴ Le risorse del servizio sono date dalla \sum delle risorse trasferite o destinate al servizio da parte dei comuni convenzionati. Fanno parte delle risorse del servizio: le risorse per la retribuzione del personale (fondamentale e accessoria) le risorse per il funzionamento del servizio (carburanti; abbonamenti telefonici etc).

³⁵ Misura "Palimentazione" delle risorse disponibili al servizio nel suo complesso da parte dell'utenza;

³⁶ Es. risorse attribuite all'Ambito: Misure di contrasto alla povertà

³⁷ Esprime la percentuale destinata all'ambito fra l'insieme delle risorse disponibili per il servizio associato al netto del costo del personale. Il dato deve essere inserito per ciascun anno di esercizio

³⁸ Indice di assorbimento negli ultimi 3 anni (Indice di assorbimento nel tempo t2 - Indice di assorbimento nel tempo t1 / Indice di assorbimento nel tempo t1). Naturalmente l'indice in esame potrà essere calcolato solo nel momento in cui maturano i tempi di riferimento.

³⁹ Es. contributi economici La specificazione delle attività potrebbe richiedere un eccessivo livello di dettaglio tale per cui potrebbe essere sufficiente prendere in considerazione solo l'ambito.

Rendiconto di gestione delle risorse del servizio

Risorse per il Funzionamento del servizio associato	€
Risorse d'ambito ⁴⁰	€
Indice di assorbimento complessivo ⁴¹ :	%
Variazione storica ⁴² :	%
Risorse destinate ad Attività ⁴³ :	€
Indice di assorbimento:	%
Variazione storica :	%

Il programma economico del servizio verrà aggiornato annualmente a cura del Direttore del Servizio e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione.

Titolo VII - Norme Finali

Art. 36 - Proventi da compartecipazione al costo del servizio da parte dell'Utenza

Tutti i proventi derivanti dalla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza, vengono introitati dalla Unione dei Comuni e, nella fase iniziale del Servizio, ritorneranno annualmente ai singoli Comuni convenzionati in proporzione all'importo dei proventi in ciascun ente, in modo da bilanciare parzialmente il costo del servizio sostenuto dai Comuni aderenti.

A regime, invece, l'importo complessivo di tali proventi verrà a costituire un'entrata del bilancio dell'Unione;

Art. 37 – Rapporti giuridici in essere

⁴⁰ Es. Ambito: Misure di contrasto alla povertà

⁴¹ Esprime la percentuale destinata all'ambito fra l'insieme delle risorse disponibili per il servizio associato al netto del costo del personale. Il dato deve essere inserito per ciascun anno di esercizio

⁴² Indice di assorbimento negli ultimi 3 anni (Indice di assorbimento nel tempo t2 - Indice di assorbimento nel tempo t1/Indice di assorbimento nel tempo t1). Naturalmente l'indice in esame potrà essere calcolato solo nel momento in cui maturano i tempi di riferimento.

⁴³ Es. Pattugliamento appiedato ed automontato finalizzato al controllo delle strade Comunali, Provinciali, Regionali e Statali. La specificazione delle attività potrebbe richiedere un eccessivo livello di dettaglio tale per cui potrebbe essere sufficiente prendere in considerazione solo l'ambito.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e dell' art. 2558 c.c. recante, *successione nei contratti*, l'Unione dei Comuni subentra nei contratti stipulati dai comuni convenzionati per l'esercizio della funzione oggetto della gestione associata.

Art. 38 - Decorrenza e durata del regolamento

Il presente regolamento decorre dalla data del trasferimento della funzione del Servizio Sociale Lo stesso regolamento può essere modificato ogniqualvolta dovessero emergere esigenze organizzative e/o procedurali e fino alla data di approvazione del nuovo regolamento permane la vigenza del presente.

Art. 39 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le attività del Servizio Sociale Associato è il Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati.

Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare, con specifica competenza legale e amministrativa, il Direttore del Servizio Sociale dell'Unione.

Art. 40 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente regolamento, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si arrivasse alla risoluzione di cui al primo cv, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Oristano.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via bonaria, senza formalità, il rispetto del principio del contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 41 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al Codice Civile, alle leggi in materia di Servizio Sociale e alla normativa vigente.